

LEGGE REGIONALE N. 19 del 24 luglio 2006

“Modifiche alla Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24, Articolo 25, comma 8, recante: Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania. Legge Finanziaria 2006”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Il comma 8 dell'articolo 25, della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24, è sostituito dal seguente:

“8. Il termine previsto dalla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 4, comma 2, per la cessazione di tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, con deliberazioni di Giunta regionale antecedenti al 31 dicembre 1999, è fissato al 30 giugno 2007.”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 luglio 2006

Bassolino

NOTE

LEGGE REGIONALE : “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 25, comma 8, recante : Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2006”

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota al titolo della legge

Il comma 8 dell’art. 25 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 è il seguente:

“Sono prorogati i termini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 10/01 per cui le attività regionali di erogazione e pagamento di cui al comma 7 sono prorogate al 28 febbraio 2006 ed improcrastinabilmente portate a termine entro tale data per tutte le società che hanno fatto richiesta del saldo finale e del conto gestione nei termini di legge.”

Nota all’art. 1

La legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, che detta norme in tema di : “Disposizioni di finanza regionale anno 2001” Al comma 2, dell’articolo 4, così recita : ” Tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della succitata legge con deliberazioni di Giunta Regionale antecedenti al 31 dicembre 1999, devono cessare entro il 31 dicembre 2005.”